

**Delibera Consiliare n. 141 - Seduta del 30.06.1997 - Costituzione del Servizio Comunale di Protezione Civile.**

Il Consiglio Comunale

A relazione del Sindaco congiuntamente all'Assessore alla Protezione Civile.

Vista la legge 142/90.

Vista la legge 225/92 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile".

Vista la legge 81/93.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21.9.1994 n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile".

Visto il Decreto Legge 26.7.1996 n. 393 "Interventi urgenti di Protezione Civile" così come modificato nella conversione in legge.

Vista la Legge 25.9.1996 n. 496 di conversione del D.L. 393/96.

Vista la Legge 15.5.1997 n. 127.

Premesso che la L. 8.6.1990 "Ordinamento delle autonomie locali" individua nel Comune il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo;

Premesso che la L. 24.2.92 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile" prevede che "nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8.6.1990 n. 142, . . . ogni comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile" ed assegna al Sindaco il ruolo di autorità comunale di Protezione Civile con compiti di "direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite";

Considerato che le attività dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione Civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel territorio comunale e del modo di prevenirli assumono sempre più rilevanza tra quelle di competenza del Comune e che le leggi prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali per l'attività di Protezione Civile svolta dai Volontari;

Considerato che appare ormai necessario allo sviluppo di tutto il sistema di Protezione Civile in ambito comunale superare con una nuova impostazione l'insieme dei provvedimenti che sino ad oggi hanno regolamentato le attività di Protezione Civile, rafforzando la capacità di coordinamento del Comune e valorizzando sempre più l'importanza dell'apporto del Volontariato organizzato;

Considerato che, per lo svolgimento di attività sul territorio legate alla Protezione Civile, i Comuni dovranno farsi promotori dell'organizzazione e del coordinamento degli apporti che il Volontariato è in grado di fornire, dando luogo ad una struttura che sia capace di coordinare effettivamente l'attività dei Volontari di Protezione Civile, garantendo nel contempo anche il coordinamento di tutti gli Uffici comunali, delle Aziende Speciali, degli organismi che si convenzionano con il Comune per svolgere attività di Protezione Civile, sia nell'attuazione del Piano comunale di Protezione Civile sia in occasione delle emergenze;

Ritenuto che tale struttura di coordinamento che svolga i compiti sopra citati si realizzi tramite la costituzione del Servizio comunale di Protezione Civile;

Considerato altresì che la vastità e l'articolazione del territorio comunale, le differenti condizioni ambientali ed urbanistiche che si registrano tra le diverse parti di tale territorio, la situazione particolare delle isole e dei litorali lagunari rendono opportuna una articolazione di tale struttura fortemente indirizzata a garantire una operatività fortemente decentrata;

Ritenuto pertanto che sia necessario prevedere la formazione non di un unico Gruppo di Protezione Civile del Comune di Venezia ma di più gruppi comunali fortemente legati alle specifiche realtà territoriali;

Ritenuto indispensabile che per utilizzare nel modo migliore la disponibilità del volontariato e per rendere omogenei gli apporti che dallo stesso possono provenire si debba definire anche la struttura ed i caratteri dei Gruppi comunali di Protezione Civile, i diritti ed i doveri degli aderenti, i rapporti di tali Gruppi con l'Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a delineare i contenuti minimi per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi comunali di Volontari di Protezione Civile, che garantiscono una sufficiente omogeneità organizzata tra i diversi Gruppi;

Considerato che per giungere alla costituzione del Servizio comunale di Protezione Civile è stato promosso dall'Ufficio comunale di Protezione Civile un amplissimo dibattito che ha coinvolto tutti i Gruppi comunali ed i Quartieri esistenti, in modo tale da ottenere il più vasto consenso sugli scopi e sulle modalità costitutive del Servizio stesso;

Visto il parere favorevole unanime espresso dalla II Commissione Consiliare nella seduta del 25.6.1997;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto del Dirigente responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 così come modificato dall'art. 17 c. 85, della legge 127/97;

## DELIBERA

- è costituito il Servizio comunale di Protezione Civile, formato dall'Ufficio comunale di Protezione Civile e dai gruppi comunali di Protezione Civile, con il regolamento sotto riportato.

### REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE.

#### Art. 1

E' costituito il Servizio comunale di Protezione Civile, composto dall'Ufficio comunale di Protezione Civile e dai Gruppi comunali dei Volontari di Protezione Civile.

La responsabilità del Servizio spetta al Dirigente dell'Ufficio.

Nella gestione del Piano Comunale di Protezione Civile e nelle emergenze l'Ufficio Comunale di Protezione Civile ha compiti di coordinamento per tutti gli Uffici comunali coinvolti, le Aziende Speciali nonché tutti gli organismi convenzionati con il Comune per le attività di Protezione Civile.

#### Art. 2

La costituzione dei Gruppi comunali viene riconosciuta con delibera di Giunta che ne approva anche il relativo regolamento di gruppo.

Ai Gruppi comunali di Protezione Civile possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio.

#### Art. 3

L'ammissione ad ogni singolo Gruppo comunale è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'Ufficio comunale di Protezione Civile contenente l'opzione per uno o più settori di attività nei quali i Gruppi si articolano, di un curriculum personale utile a valutare la preparazione del richiedente nonché alla frequenza ed al superamento di apposito corso base e del periodo di prova di mesi sei per la formazione dei volontari di Protezione Civile, predisposto dal Comune di Venezia con cadenza semestrale.

Con atto motivato del Dirigente Responsabile il Servizio potranno inoltre essere ammessi ai Gruppi coloro i quali alla domanda allegghino curriculum personale che attesti il possesso d'una elevata e specifica professionalità e attitudine all'attività di Protezione Civile.

La domanda dovrà altresì contenere l'esplicita dichiarazione di essere in possesso dei requisiti che la legge prevede per i Volontari di Protezione Civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza ad un Gruppo comunale di Protezione Civile e la qualifica.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile curerà la predisposizione e l'aggiornamento del Registro dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Venezia.

#### Art. 4

Ogni Gruppo comunale dovrà dotarsi di apposito regolamento ai sensi dell'art. 2.

I contenuti di tale regolamento, cui i Gruppi comunali devono attenersi, sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

#### Art. 5

E' istituito il Coordinamento dei Gruppi comunali dei Volontari di Protezione Civile.

Il Coordinamento è composto dai responsabili dei Gruppi comunali e sarà presieduto dal Dirigente Responsabile il Servizio.

Tale organismo coordina la stesura del programma annuale delle attività dei Gruppi e delle richieste di dotazioni di mezzi ed attrezzature.

#### Art. 6

Ai Gruppi comunali saranno assegnati locali, mezzi e materiali idonei allo svolgimento delle attività per cui sono costituiti.

Gli appartenenti ai Gruppi comunali di Protezione Civile sono addestrati a cura del Servizio comunale di Protezione Civile, d'intesa con Enti e Istituzioni Regionali e/o Statali.

I Gruppi si impegnano a garantire il corretto utilizzo e la manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in loro possesso.

I Volontari si impegnano al corretto utilizzo ed alla custodia adeguata della divisa e delle attrezzature personali loro affidate.

#### Art. 7

Per tutti i volontari dei Gruppi comunali di Protezione Civile il Comune provvede a stipulare idonea copertura assicurativa.

#### Art. 8

In occasione delle emergenze il gruppo di volontari potrà agire d'iniziativa del responsabile del Gruppo e/o del Caposquadra fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto, e comunque sino al ricevimento delle direttive da parte del Sindaco, dell'Assessore alla Protezione Civile o del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione.

Il Servizio va, altresì, tempestivamente informato dell'intervento in corso di attuazione.

Di tutte le attività svolte dai Gruppi dovrà essere stesa apposita relazione a cura del responsabile dell'intervento e controfirmata dal responsabile del Gruppo e dal Dirigente Responsabile del Servizio.

#### Art. 9

Gli appartenenti ai Gruppi comunali di volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle diverse attività con impegno, lealtà e spirito di collaborazione.

I Gruppi comunali ed i Volontari, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, potranno promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di Volontari operanti nella Protezione Civile.

#### Art. 10

Agli appartenenti ai Gruppi comunali di volontari di Protezione Civile saranno garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i benefici previsti ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 159/84 convertito in L. 363/84.

Ai fini dell'applicazione di tali benefici il Sindaco ovvero il Dirigente Responsabile del Servizio provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

#### Art. 11

I volontari, aderendo al Gruppo comunale, accettano di rispettare il presente Regolamento e quello del Gruppo stesso. Le infrazioni da parte di singoli volontari ai regolamenti vigenti comportano la sospensione temporanea, in via cauzionale, proposta dal Direttivo del Gruppo e attuata in accordo con il Dirigente Responsabile del Servizio, ovvero la conseguente esclusione.

#### Art. 12

Le modalità di attivazione dei Gruppi comunali di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nei singoli piani di settore di intervento di Protezione Civile e nel Piano comunale di Protezione Civile.

Nelle more dell'approvazione dei piani sono predisposte dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile procedure di attivazione per le diverse tipologie che può assumere l'emergenza.

Norma transitoria.

1.

Sino alla costituzione ai sensi del presente regolamento dei Gruppi comunali dei Volontari di Protezione Civile:

- sono considerati Volontari di Protezione Civile del Comune di Venezia i Volontari iscritti agli attuali Gruppi comunali e di Quartiere per i quali sia stata accesa regolare polizza assicurativa;
- rimangono in vigore i regolamenti di Gruppo già adottati ed i loro effetti.

2.

I Gruppi comunali e di Quartiere attualmente esistenti devono adottare il regolamento di Gruppo ai sensi del presente Regolamento entro sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento del Consiglio Comunale che lo approva.

3.

Una volta costituiti i Gruppi, tutti i volontari dovranno presentare domanda di adesione ad un singolo Gruppo.

ALLEGATO di cui all'art. 4

Contenuti del Regolamento interno dei Gruppi comunali di Protezione Civile.

1.

Ogni Regolamento dovrà contenere:

- esplicita adesione al Servizio comunale di Protezione Civile;
- l'adesione ai principi ed ai contenuti del regolamento costitutivo il Servizio.

2.

Ogni Regolamento dovrà prevedere:

- l'articolazione dell'attività del Gruppo nei settori:

- operativo
- tecnico-logistico
- studio e prevenzione

- la costituzione effettiva di almeno uno di tali settori e la nomina del responsabile di settore;
- che nella domanda di adesione al Gruppo sia indicata l'opzione per uno o più settori, vi sia la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalle leggi, e si allegino un curriculum personale utile a valutare la preparazione posseduta e, solo per coloro i quali intendo assumere la qualifica di "operativi" un certificato medico attestante l'idoneità alle attività di Protezione Civile;
- che l'ammissione al Gruppo sia subordinata alla frequenza e superamento del corso di formazione e del periodo di prova di mesi sei, relativo al settore prescelto;
- l'istituzione della figura del responsabile del Gruppo eletto dall'Assemblea dei Volontari aderenti, cui spetta la rappresentanza del Gruppo stesso nonché il coordinamento di tutte le sue attività, ordinarie e straordinarie;

l'istituzione di un Direttivo, anch'esso eletto dall'Assemblea dei Volontari, del quale devono far parte i responsabili dei settori, a loro volta eletti dall'Assemblea; il Responsabile del Gruppo ed il Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

3.

Ogni Regolamento dovrà inoltre prevedere come organizzare i settori, in modo tale che siano precisate le attività che il Gruppo stesso è preparato a sostenere.

- di abrogare, fatto salvo quanto previsto nella norma transitoria sopra riportata, ogni altro provvedimento deliberativo in materia di Protezione Civile.